

CLVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDICE

	PAG.
Congedo	10107
Voto del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige (<i>Annunzio</i>)	10108
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55. (<i>Approvato dal Senato</i>). (753)	10109
PRESIDENTE	10109
GERACI	10111
GIANQUINTO	10114
GUERRIERI EMANUELE	10115
GOMEZ D'AYALA	10116
CUTTITTA	10118
PRIORE	10120
GIGLIA	10122
CAPACCHIONE	10122
COTTONE	10123
MEZZA MARIA VITTORIA	10124
DIAZ LAURA	10125
SENSI	10126
MUSOLINO	10126
Proposta di legge (<i>Annunzio</i>)	10107
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	10108
DI BELLA	10108
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	10108, 10109
LOZZA	10108, 10109
Commissioni permanenti (<i>Convocazione per la loro costituzione</i>)	10128
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	10107

La seduta comincia alle 11.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 2 luglio 1954.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato De Felice.

(È concesso).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bettiol Francesco Giorgio, Turchi, Grifone, Corbi, Spallone, Marabini, Pessi, Beltrame, Audisio, Floreanini Gisella, Natoli, Bianco, Polano, Bigi, Nicoletto, Invernizzi, Gomez D'Ayala, Amiconi, Mancini e Lopardi:

« Modifiche alle disposizioni in materia di finanza locale » (1011).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di un voto del Consiglio della Regione Trentino Alto-Adige.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha trasmesso, a norma dell'articolo 29 dello statuto regionale, un voto emesso dal Consiglio stesso affinché siano promosse ed attuate, dagli organi competenti, delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, intese a rendere più agevole la concessione dei mutui ai beneficiari di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i quali, stante l'onerosità delle garanzie ipotecarie richieste dagli istituti delegati alle operazioni di credito, sono in molti casi costretti a rinunciare ai benefici previsti dalla legge.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Di Bella:

« Istituzione di una cattedra di studi del traffico e della circolazione ed insegnamento obbligatorio della stessa materia nelle scuole medie ed elementari » (715).

L'onorevole Di Bella ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DI BELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per una strana coincidenza svolgo oggi la mia proposta di legge che riguarda l'istituzione di una cattedra di studi del traffico e della circolazione e l'insegnamento obbligatorio della materia nelle scuole. Dicevo per una strana coincidenza, perché proprio in questi giorni, a Roma, noi stiamo assistendo ad alcuni esperimenti per migliorare la circolazione. A tutti è nota, ormai, la quasi impossibilità di poter circolare liberamente sulle strade, un po' per l'eccessivo traffico e un po' anche per l'indisciplina dovuta sia ai pedoni che agli automobilisti. Io credo che sia opportuno istituire in Italia, come è già stato fatto all'estero, una cattedra di studi del traffico e della circolazione con insegnamento obbligatorio, e, nello stesso tempo, introdurre nelle scuole medie e nelle scuole elementari le nozioni indispensabili per il traffico moderno.

Negli Stati Uniti, in modo particolare, cominciano a studiare i problemi del traffico fin dalla prima e seconda elementare, anzi nei parchi immensi che circondano le scuole vengono create delle piccole palestre con mac-

chine, con tracciati stradali e con semafori, in modo che i bambini possano addestrarsi. Questo addestramento è particolarmente utile, perché i bambini divenuti adulti sono messi in condizioni di conoscere sufficientemente le nozioni sulla circolazione, e nello stesso tempo, diventati automobilisti, sanno mantenere una certa disciplina che è ormai resa indispensabile, specie oggi, che non vi sono ancora strade sufficienti per poter dare un libero incremento alla produzione delle macchine.

In altri paesi, come in Inghilterra e nei paesi scandinavi, sono stati fatti degli studi ed è stata introdotta quasi obbligatoriamente nelle scuole l'istruzione sulla circolazione stradale.

In Italia, abbiamo alcuni corsi facoltativi, e, anche a Roma, mi risulta che all'università è stato istituito un corso facoltativo di studi sulla circolazione e sul traffico. Quindi, io credo che sarebbe assai opportuno che si addivenisse ad una regolamentazione ufficiale e che il Ministero della pubblica istruzione intervenisse per diffondere lo studio di questa materia, che non solo è di attualità, ma, ogni giorno che passa, si rende sempre più utile sia per gli automobilisti che per i pedoni. Prego, dunque, la Camera di voler approvare la presa in considerazione della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Di Bella.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Lozza, Malagugini, Secreto, De Lauro, Matera, Anna, Sciorilli, Borrelli, Natta, Marangone, Vittorio e Gaudioso:

« Provvedimenti per i professori medi non di ruolo » (949).

L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che mi accingo a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1954

svolgere e che presento ai colleghi per la presa in considerazione è molto importante, perché tende a dare stabilità alla scuola e al personale non di ruolo. È noto a tutti i colleghi che la maggioranza del personale insegnante della scuola statale è costituito da personale non di ruolo. Anche quando saranno espletati i concorsi banditi nel giugno 1953, il personale non di ruolo costituirà la stragrande maggioranza del personale insegnante nella scuola statale. Ogni anno questo personale fa domanda per insegnare; si fa una graduatoria ogni anno, graduatoria che viene compilata a inizio dell'anno scolastico, e tutto questo crea una condizione di instabilità della scuola e degli insegnanti. Per alcuni mesi, sulle cattedre di insegnamento si avvicendano magari due o tre insegnanti, sicché la continuità e l'uniformità del lavoro vengono raggiunte talora a metà del primo trimestre.

Noi intendiamo dare al personale insegnante della scuola non di ruolo la stessa situazione giuridica di cui godono gli avventizi delle altre amministrazioni statali. Il problema è molto importante e se ne è discusso a lungo, in seno alla VI Commissione della Camera, in occasione dell'esame degli organici del personale non di ruolo. Vogliamo portare un contributo non indifferente alla normalizzazione della scuola, normalizzazione che tutti stiamo perseguendo con calore ed impegno, ma che nessuno finora è riuscito a realizzare. Intendiamo fare in modo che il personale insegnante avente una certa esperienza ed un dato numero di anni di insegnamento sia ammesso in un ruolo provinciale, che è costituito dai professori inclusi nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, dai professori forniti del titolo di idoneità conseguito in un pubblico concorso per titoli ed esami, dai professori forniti del titolo di abilitazione che abbiano prestato nell'ultimo triennio almeno un anno di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a buono, dai professori non abilitati che abbiano almeno tre anni di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a buono.

I professori non abilitati, per conservare l'iscrizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento, debbono conseguire l'abilitazione entro l'espletamento di due sessioni successive alla data di iscrizione nella graduatoria stessa. Intendiamo far sì, inoltre, che i professori conseguano l'abilitazione per esami: al riguardo, siamo contrari alla cosiddetta abilitazione didattica data dopo alcuni anni

di insegnamento, senza che sia necessario superare una prova di esame.

I professori iscritti nella graduatoria provinciale dovrebbero avere la continuità del lavoro scolastico, come insegnanti presso le scuole o destinati temporaneamente ai provveditorati. In tal modo porremmo questa categoria di insegnanti nelle stesse condizioni riservate agli avventizi nelle altre amministrazioni statali.

Nella nostra proposta è previsto anche il trattamento economico e di quiescenza dei professori iscritti nel ruolo provinciale. Noi proponiamo poi un'innovazione, in materia di concorsi riservati a detto personale. Questi professori debbono essere tutti abilitati per esami, idonei ed in possesso di un certo numero di anni di insegnamento. In ogni concorso per cattedre la metà dei posti dovrebbe essere riservata ai professori iscritti nel ruolo provinciale. Tali posti debbono essere coperti mediante concorso interno riservato per titoli ed esami, fino ad esaurimento del ruolo provinciale. Questo ruolo, perciò, è fissato *una tantum*.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria.

Invitiamo pertanto gli onorevoli colleghi a votare, con tutta tranquillità, la presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, pur non opponendosi alla presa in considerazione della proposta di legge, esprime le sue riserve, sia per l'onere finanziario che la proposta stessa comporta, sia per il quarto alinea dell'articolo 1 nel quale, contro il precetto costituzionale e contro ogni senso di giustizia, si dà la precedenza agli insegnanti non abilitati rispetto a quelli abilitati.

LOZZA. Non è vero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lozza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. Il primo è quello degli onorevoli Scotti Francesco, Francavilla, Schirò, Buzelli e Capalozza:

« La Camera,

ritenuto che la pena detentiva perpetua è contraria alla lettera e allo spirito della norma costituzionale, secondo cui ogni pena deve tendere alla rieducazione del reo alla vita sociale,

fa voti

perché l'ergastolo venga abolito dal sistema delle pene previste dal codice e dalle altre leggi penali ».

Poiché gli onorevoli proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno D'Ambrosio:

« La Camera,

riconosciuta l'altissima e delicata funzione dei direttori delle case di pena e la nobile missione degli insegnanti delle scuole carcerarie e del personale in genere dell'amministrazione dei penitenzieri (cappellani, medici, agenti di custodia, ecc.) ai fini della pedagogia emendativa: l'educazione e rieducazione morale e civile dei detenuti;

richiamandosi agli ordini del giorno accettati dal Governo nei passati bilanci, nonché alle dichiarazioni e alle promesse dei vari ministri di grazia e giustizia,

impegna il Governo

a considerare con particolare attenzione gli importanti problemi dell'amministrazione carceraria per una definitiva soluzione mediante idonei provvedimenti legislativi ».

Poiché l'onorevole D'Ambrosio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Geraci:

« La Camera,

considerato che la legge 14 luglio 1950, n. 51, che in via novellistica apportò modifica al codice di rito civile, non dette i risultati che si attendeva, per cui continua nei tribunali il deprecato ristagno degli affari civili;

considerato che è indispensabile introdurre il principio dell'intervento della difesa in ogni stato e grado del procedimento;

considerato che non è più possibile deferire l'emanazione della legge sulla profes-

sione forense ed avvisare ad immediati provvedimenti atti ad alleviare la grave crisi economica e morale che travaglia la classe;

considerato che occorre rendere meglio operante, per quanto riguarda l'età pensionabile, la Cassa di previdenza avvocati e procuratori;

considerato che occorre garantire il decoro delle sedi giudiziarie e procedere alla costruzione di quelle mancanti;

considerato che occorre modificare le piante organiche degli uffici giudiziari ed adeguare rigorosamente il numero dei funzionari di cancelleria al volume effettivo degli affari dei singoli uffici;

considerato che, ai fini di un più rapido smaltimento del lavoro giudiziario, urge accogliere le istanze di ripartizione in sezioni, avanzate ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, delle preture il cui volume di affari è, in questi ultimi anni, aumentato e sempre in via di aumento;

considerato che non è più possibile dilazionare la modifica di alcune circoscrizioni, le quali si appalesano sempre più in contrasto con situazioni di fatto e di diritto, talune anche legate ad avvenimenti bellici,

invita il Governo:

1°) a richiamare in vita, con le apposite modifiche, a mezzo di presentazione di un sollecito disegno di legge, il rito sommario di cui alla legge 31 maggio 1901, n. 107;

2°) a presentare sollecitamente un disegno di legge che stabilisca l'intervento della difesa in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, e opportunamente modifichi gli articoli 225, 232, 497 e 489 del codice di procedura penale;

3°) a garantire il decoro delle sedi giudiziarie e a costruire quelle mancanti;

4°) a emanare la legge sulla professione forense e a contribuire, con provvedimenti immediati, ad alleviare la grave crisi economica e morale della classe forense;

5°) a rendere meglio operante la Cassa di previdenza avvocati e procuratori;

6°) a modificare la pianta organica della pretura di Reggio Calabria, portando il numero dei cancellieri da 7 a 12;

7°) a ripartire gli uffici della stessa pretura in due sezioni: una civile ed una penale;

8°) a trasferire finalmente dalla pletorica circoscrizione della Corte di appello di Catanzaro a quella della Sezione di Reggio Calabria i tribunali di Palmi e Locri; trasferimento reiteratamente invocato dalle rispettive curie e per il quale già ebbero a concludere

anche relazioni, rapporti e documenti ufficiali, che corredano la ponderosa pratica negli archivi del Ministero della giustizia ».

L'onorevole Geraci ha facoltà di svolgerlo.

GERACI. L'onorevole Amatucci, nella sua perspicua relazione, in un certo punto esprime meraviglia perché, al Senato, si sia osservato, da quel relatore, che, per smaltire gli affari giudiziari civili, bisognerebbe tornare al rito sommario, perché egli dice, specie dopo la « novella », che ha modificato il codice di procedura civile e che divenne la legge 14 luglio 1950, n. 581, furono apprestati gli strumenti per la oralità e la concentrazione del processo. Ora vorrei domandargli da quanto tempo non frequenta i tribunali. Perché, onorevole Amatucci, non sono mai esistite nel nostro rito civile l'oralità e la concentrazione del processo. Questo non glielo dico io, onorevole Amatucci, con le mie parole, ma con quelle dell'onorevole Calamandrei, persona non sospetta, perché appunto uno dei compilatori del codice di procedura civile del 1940.

L'onorevole Calamandrei ha pubblicato, in questi ultimi tempi, le brillanti conferenze tenute presso l'università del Messico e raccolte in un volume dal titolo *Processo e democrazia*. In parecchie di queste conferenze, l'illustre giurista insiste nel sottolineare il fallimento della oralità e della concentrazione del processo quali furono introdotti in quel codice, e non so come abbia fatto a non leggerle il collega Amatucci, che è persona assai amante della lettura. Il Calamandrei scrive, fra l'altro: « Quella fase istruttoria che doveva essere, nell'idea del legislatore, un dialogo confidenziale fra difensore e i giudici seduti allo stesso tavolino, è tornata ad essere un seguito di interminabili differimenti, volentieri concessi dal giudice, per dar modo agli avvocati di scambiare, di rinvio in rinvio, le loro comparse scritte. Il giudice istruttore è ridotto ad un meccanismo registratore di rinvii; pare che non ami la conversazione diretta con gli avvocati, che potrebbe servire a semplificare la causa e a metterne in chiaro i punti essenziali; e gli avvocati, anch'essi preferiscono scrivere le loro ragioni sulla carta bollata, in stile curialesco, e piuttosto che esporle al giudice alla buona, in forma persuasiva e dimessa. L'oralità ha bisogno di preparazione immediata: la scrittura permette di rimandarne lo studio a miglior tempo, e questa è una buona ragione perché avvocati e giudici preferiscono la scrittura. Ma la vera ragione di questa preferenza è la sfiducia. Gli avvocati non amano sco-

prire dinanzi al giudice, come pur dovrebbero fare in un diretto colloquio, le loro batterie defensionali; non vogliono (o spesso non sanno) rispondere subito in presenza del giudice alle obiezioni dell'avversario. Per sostenere un contraddittorio orale in forma di dialogo, in cui nel discorso possono venir fuori le questioni più impensate, occorre una preparazione che non tutti gli avvocati hanno; e per di più sospettano che ogni mossa avversaria nasconda un tranello. Per questo preferiscono prendere tempo, ripensarci, consultare la giurisprudenza e rispondere per iscritto, dopo settimane di meditazione. La peggiore nemica della oralità è la paura di compromettersi. Può accadere che anche il giudice veda nella conversazione immediata con i difensori il pericolo di rivelare prematuramente ciò che pensano della causa e che deve rimanere segreto: terrore che gli avvocati, specialmente quelli più abili e più autorevoli, riescano con la loro eloquenza insinuante a trarlo su una falsa strada. Anche egli diffida e preferisce, invece di ascoltare le loro ragioni, leggerle scritte sulla loro comparsa, per poterle meditare in solitudine. Così l'oralità è distrutta dalla diffidenza (pagine 137-138) ».

E sempre col Calamandrei rispondo alle osservazioni del collega Amatucci, in cui egli specificamente assevera che le riforme operate dalla citata « novella » hanno assicurato la realizzazione di quel tale mito della oralità e della concentrazione del processo. Scrive, nella stessa opera, il Calamandrei: « di ciò si è avuta una riprova nelle modificazioni che, proprio su richiesta degli avvocati, sono state apportate dalla legge del 14 luglio 1950, n. 581, al testo del Codice di procedura del 1940: tutte le modificazioni, come quelle che hanno abolito o attenuate certe preclusioni (articolo 184) o ammessa la reclamabilità delle ordinanze prima irreclamabili (articolo 178) o la impugnabilità separata delle sentenze parziali (articolo 339) si sono rivolte necessariamente (anche se questo non era stato l'intento di chi le ha suggerite) in una perdita di celerità e in un aumento di complicazioni (pagina 134) ».

Quindi *parce sepulto*, onorevole Amatucci, per quanto riguarda l'oralità e la concentrazione del processo anche dopo le riforme apportate al codice di procedura civile con la legge del 14 luglio 1950, n. 581.

Pertanto, onorevole Amatucci, non vi è salvezza, se si vuole finalmente smaltire il lavoro giudiziario civile: bisogna richiamare in vita, con le opportune modifiche, a cui accennerò in seguito, se mi sarà possibile, il

rito sommario di cui alla legge 31 maggio 1901, n. 107.

Quindi, onorevole ministro, tanto più che ella ha dichiarato al Senato di non avere nessuna tenerezza per il codice fascista del 1940, ritorniamo al rito sommario, ripeto, con le opportune modifiche. Vedrà che sarà l'unico mezzo per potere smaltire quella valanga di processi civili, che attualmente vanno dalle cancellerie al giudice istruttore e viceversa, senza riuscire a concludersi!

Altro importantissimo argomento di questo mio ordine del giorno, in tema di riforma del codice di procedura penale, che, a quanto ella afferma, verrà presto in discussione, è l'intervento della difesa in qualunque stato e grado del processo, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. Come ella certamente avrà avuto occasione di osservare, la giurisprudenza, e da qui la mia richiesta, sta ormai ponendosi in aperto contrasto con il disegno di legge già approvato dalla III Commissione di questa Camera il 25 marzo 1952 e che risultò dalla contaminazione della proposta di legge Leone ed altri presentata alla Camera il 13 marzo 1952 col disegno di legge Zoli presentato pure alla Camera il 13 novembre 1952: contaminazione che costituisce poi la nuova proposta di legge presentata dallo stesso onorevole Leone ed altri, all'avvento della nuova legislatura, il 15 luglio 1953; proposta che trovai in atto presso la suddetta Commissione, non sappiamo con quale avvenire, dopo il di lei odierno annuncio.

Mi limito ad un solo esempio.

In un'ordinanza del 19 settembre 1952, imputato Terani, si legge: «in virtù dell'articolo 24 della Costituzione, l'imputato ha diritto difendersi sin dai primi atti di sottoposizione al procedimento penale ed essere messo a conoscenza dell'addebito mossogli, prima di essere tratto in giudizio. Va quindi pronunciata nullità del decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore di chi non sia stato interrogato prima della emissione del decreto medesimo». Tale ordinanza è stata pubblicata nella *Giustizia penale* fascicolo V del maggio 1953 con lunga nota adesiva dell'illustre professor Vassalli, il quale rilevava, fra l'altro, che l'annotata decisione forma un encomiabile ossequio del giudice al dettato costituzionale.

Che dicono gli onorevoli Leone e Zoli già «costituenti»? Sono evidentemente rimasti in compagnia di Rocco, il quale però agiva con logica irreprensibile e non aveva preso parte alla elaborazione della Costituzione e questa non aveva approvato come i sum-

mentovati onorevoli! Rocco si rifiutava, anzi si rifiutò ad ammettere l'intervento della difesa nell'interrogatorio dell'imputato, ritenendo tale intervento l'applicazione del principio individualistico di diffidenza verso l'autorità, proprio dello Stato liberale, e incompatibile quindi con i principi fondamentali del regime fascista.

Bel progresso che abbiamo fatto!

Col mio ordine del giorno chiedo pure che nel disegno di legge *in fieri* venga introdotta la riforma degli articoli 225, 232, 497 e 498 del codice di procedura penale. Mi spiego in breve. L'articolo 225 riguarda le informazioni sommarie che dovrebbero essere assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria in caso di flagranza o quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o conservare le tracce.

Ora gli ufficiali di polizia giudiziaria, ed ella, signor ministro, non può ignorarlo, non osservano affatto le statuizioni di tale articolo, in quanto procedono all'informazioni sommarie anche fuori dei casi summenzionati e tassativamente stabiliti dalla legge. Non vi è infatti processo in cui la polizia giudiziaria non abbia assunti interrogatori, interrogato testi o proceduto a ricognizioni a proprio arbitrio cioè a dire fuori dei casi stabiliti dall'articolo 225. E con conseguenze spesso terribili per la libertà dei cittadini. Così nel processo contro i fratelli Ciccarelli ricordato da Achille Battaglia, sul giornale *Il Mondo* del 4 maggio ultimo scorso, in base ad un calco dentario preso da ufficiali di polizia giudiziaria arbitrariamente, in quanto la presa del calco era opera di magistrati, due infelici vennero condannati alla pena dell'ergastolo, ma ora fortunatamente assolti, ora è qualche mese, dalla corte di assise di appello di Roma.

Nota giustamente lo stesso Battaglia nel suo recentissimo e pregevole volume intitolato *Processo alla Giustizia*, che l'articolo 225 e l'articolo 232, cui accennerò subito, sono le due vie attraverso le quali si stabilisce, e spesso purtroppo con la tolleranza o l'assentimento del magistrato, l'incontrastato dominio della polizia nel processo penale colla conseguenza di dargli un'impronta che difficilmente perderà attraverso le ulteriori fasi dell'istruttoria e purtroppo, spesso, anche del giudizio!

E veniamo all'articolo 232. Proprio nei confronti di tale articolo, onorevole ministro, ella ha già emesso di recente una opportunissima circolare. Ma occorre, onorevole ministro, trasfondere questa sua circolare in una disposizione di legge che modifichi

appunto tale articolo: tolga cioè, in sintesi, al pubblico ministero o al pretore il potere di delega. Non deve essere consentito a codesti magistrati, come suole invece avvenire, che, ricevuto l'avviso di reato, essi restituiscano questo avviso alla polizia con l'attergato « per ulteriori indagini ». Codesti magistrati devono, da quel momento condurre personalmente l'inchiesta. Così si risparmierebbero gravi errori giudiziari ed altri guai, che caratterizzarono recentissimi avvenimenti. Si dice che, abolito il potere di delega di cui all'ultima parte dell'articolo 232, i magistrati suddetti non potrebbero smaltire, in quanto mancano delle attrezzature necessarie, l'enorme lavoro quotidiano. Non è una ragione decente! Si dia loro l'attrezzatura. Vi è in proposito una magnifica pagina del Vassalli sul *Ponte* del 1952, parmi.

Così anche per gli articoli 497 e 498 si impone la riforma. Onorevole ministro, ella è un avvocato, che ha onorato la nostra professione, quindi come tutti noi avvocati, sa che, quando venne fuori il codice Rocco, insorgemmo tutti appunto contro questi due articoli. Nell'articolo 1497, là dove si considera la non comparsa dell'imputato per legittimo impedimento, è sancito che la valutazione del giudice circa tale legittimo impedimento non può essere soggetta ad ulteriore discussione né costituire motivo di gravame. Ebbene questa è una grande iniquità. Io parlo ad un avvocato, ed ella sa bene per esperienza cosa accade in questi casi e quante volte il magistrato, preoccupato, dovette sillogizzare per evitare una tale iniquità!

Così per quello che riguarda l'articolo 498. In esso è detto che la prova del legittimo impedimento, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale. È anche questa una iniquità che bisogna eliminare. Entrambi gli articoli citati erano perfettamente logici nel sistema del codice Rocco!

Occorre garantire il decoro delle sedi giudiziarie. Lo disse anche il collega Amatucci nella sua relazione. Prendo occasione per segnalare, signor ministro, una cosa assai grave. Non si tratta di rendere decorosa una sede giudiziaria, ma di crearla, questa volta. Gli uffici giudiziari dell'importantissimo distretto di Nicastro erano allocati, anzi sono fin oggi allocati, in un palazzo privato. Ora, questo palazzo è richiesto perentoriamente dal legittimo proprietario per provvedere al compimento di alcuni oneri testamentari. Se non si provvede d'urgenza, i magistrati di Nicastro dovranno trasferirsi

per tenere le loro udienze sulle pubbliche piazze. La pratica relativa trovasi presso il Ministero di grazia e giustizia e in attesa di un sollecito provvedimento.

Occorre finalmente, onorevole ministro, affrettare l'emanazione della legge sulla professione forense. Ma in argomento debbo ricordarle che in essa deve essere affermato il principio, che informa la legislazione forense nelle nazioni più progredite: cioè l'ordine dev'essere l'assoluto padrone del suo albo e della sua disciplina. Niente quindi più interventi di pubblici ministeri o altri controlli!

Del resto noi abbiamo dei precedenti al riguardo: il progetto Mortara ed il progetto Fera, riveduto dall'onorevole Rodinò. Ricordo che, durante l'occupazione anglo-americana dell'Italia meridionale, l'ufficiale legale dello « AMGOT », discutendo con me, allora presidente del consiglio dell'Ordine, circa l'applicazione dell'ordinanza n. 8 relativa all'esercizio della professione forense, si meravigliava assai apprendendo che le nostre leggi forensi contemplassero, in materia di iscrizione e di disciplina, un intervento del pubblico ministero! E si spiega: quell'ufficiale era un avvocato inglese e tutti sappiamo benissimo di quale autonomia fruisca in Inghilterra l'ordine forense.

Chiedo che divenga meglio operante la cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori rispetto all'età pensionabile. L'onorevole Amatucci riferisce di un ordine del giorno votato dalla III Commissione della Camera e col quale si chiese al Governo un intervento finanziario a favore della cassa per la ragione suddetta.

Non ho alcuna fiducia per un cattivo precedente. L'articolo 18 della originaria proposta di legge del compianto senatore Italia, che prevedeva un contributo di 100 milioni per rendere possibile la liquidazione delle pensioni ai vecchi avvocati di fronte al categorico diniego del Governo, venne in seguito eliminato.

Proporrei piuttosto di aumentare con una proposta di legge, che mi auguro il ministro voglia favorire, l'introduzione di altri contributi ordinari fra quelli previsti dall'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952: per esempio la tassa di lire 5, dico lire 5, sulle copie rilasciate da ogni cancelleria: amministrativa, giudiziaria, tributaria, militare, ecc. Avremmo un contributo cospicuo per incrementare il fondo della cassa.

È poi necessario modificare le piante organiche delle cancellerie, piante che sono

decrepite e non rispondono assolutamente più. La pianta organica, ad esempio, della pretura di Reggio Calabria ha urgente bisogno di essere riveduta: bisogna portare i cancellieri da 7 a 12 per un più rapido espletamento del lavoro giudiziario.

Per lo stesso scopo, ed è il punto settimo del mio ordine del giorno, è necessario ripartire gli uffici della stessa pretura in due sezioni: una civile ed una penale. Tutto ciò fu già chiesto, ma non si è ancora provveduto, nonostante le insistenze da parte del dirigente della pretura suddetta e mia.

Chiedo infine col numero 8 del mio ordine del giorno che si trasferiscano finalmente dalla pletorica circoscrizione della corte di appello di Catanzaro a quella della sezione di Reggio Calabria i tribunali di Palmi e di Locri. È mai possibile, onorevole ministro, che Palmi, che si trova appena ad un'ora di treno da Reggio Calabria, e Locri, che è appena ad un'ora e mezzo da Reggio Calabria, continuino ad appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Catanzaro? D'altronde si verifica questa stranezza unica in Italia; di una sezione di corte d'appello con giurisdizione su un solo tribunale, mentre i tribunali della circoscrizione di Catanzaro sono ben 9 ed importantissimi!

È quindi urgente procedere a questa modifica di circoscrizione.

Finisco richiamando, onorevole ministro, la sua attenzione su questo mio ordine del giorno e sono sicuro che ella, a differenza dei suoi predecessori, vorrà provvedere.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Gianquinto:

« La Camera,

convinta che una delle condizioni fondamentali per garantire al popolo la giustizia consiste nella eguale, effettiva possibilità di tutti i cittadini di provvedere alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;

constatata l'attuale inefficienza della difesa dei poveri nei procedimenti penali, civili e amministrativi,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza le apposite norme per rendere operante l'articolo 24 della Costituzione della Repubblica, che garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. La difesa dei poveri (è cosa notissima), specie nel procedimento

penale, praticamente non esiste. Il difensore di ufficio si presenta al dibattimento il più delle volte senza nemmeno aver letto gli atti della causa, senza nemmeno aver conferito con l'imputato, e tutta la sua opera si riassume nel rimettersi alla giustizia del magistrato.

Non esagero, ma il 99 per cento dei procedimenti penali nei quali intervengono difensori di ufficio è praticamente inficiato di nullità per assoluta carenza della difesa.

Ed è talmente invalsa l'opinione che il difensore di ufficio non difende, che a me è accaduto questo episodio: difendevo di ufficio un povero diavolo, e l'ho difeso con tutto il cuore, come si difende un cliente normale. Alla fine del dibattimento, il cancelliere pretendeva da me la marca « cicerone ». Gli feci presente che ero soltanto difensore di ufficio, ma egli mi rispose: non è possibile, poiché ella ha difeso questo imputato come un difensore di fiducia; quindi deve pagare il « cicerone ».

A questo punto siamo arrivati: quando un difensore di ufficio compie il suo dovere, compie un'attività così eccezionale che il cancelliere si sente autorizzato a chiedergli il pagamento della marca « cicerone ». Credo che la reale situazione del difensore di ufficio sia caratterizzata nei suoi veri termini dal film *Un giorno in pretura*.

Occorre, dunque, rimuovere questo stato di cose che avvilisce la giustizia nei confronti dei meno abbienti. Bisogna arrivare urgentemente ad assicurare una difesa seria ed efficiente ai poveri con la retribuzione del difensore di ufficio.

Una volta si diceva: sono i giovani che hanno questo compito. Ma io credo che non sia giusto nemmeno questo, perché vi sono cause delicate e gravi che non possono essere affidate alla inesperienza di un giovane, anche se si tratta di cause di pretura. Ma quando si sale nei più alti gradi, per esempio in corte di assise, ove si arriva a difendere dopo un certo numero di anni di attività professionale, ed allora non si è più giovani, si può mai pensare che un difensore officioso, nelle condizioni attuali, possa studiare con serietà e con impegno una causa? E mi riferisco alle cause che si tengono in corte di assise, in corte di assise di appello e in corte di appello. Non si può pretendere da un difensore una prestazione d'opera completamente gratuita.

Direi anche, onorevole ministro, che per assicurare la giustizia ai poveri bisogna arrivare anche alla riforma, fra l'altro, delle tabelle

di indennità ai testimoni. È uno scandalo: un testimone che viene da lontano ha una diaria di 200 lire al giorno e, se è costretto a pernottare nella città dove è chiamato a rendere la sua testimonianza, ha una indennità di 300 lire per notte. Quindi con 500 lire al giorno bisogna vivere nelle città in cui si è chiamati a rendere l'ufficio di teste. Che cosa avviene? Avviene che quando si tratta di imputato abbiente è l'imputato stesso che praticamente paga il teste, e non so quanto efficiente e quanto obiettiva possa essere la testimonianza resa da chi si vede pagato da uno che è parte nel processo penale. Quando si è poveri, non si è in grado di indennizzare i testi delle spese vive. Ed allora avviene che i testi non si presentano ed il povero imputato si trova nella condizione di non poter disporre di un difensore, di non poter avere nemmeno i testimoni che gli occorrono per provare la verità.

Le stesse cose vanno dette anche per il procedimento civile. Passano mesi e mesi, talvolta anche sei mesi, prima che un povero ottenga l'ammissione al beneficio. Tutto questo non dico che non è serio; dico che è scandaloso, addirittura in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione repubblicana.

Invoco quindi dall'onorevole ministro un impegno serio per rimuovere queste cause che rendono inefficiente la difesa del povero sia nel procedimento penale sia in quello civile sia in quello amministrativo. Chiedo all'onorevole ministro che si impegni a distruggere quel convincimento che si esiste e che risponde ad una realtà pratica, convincimento secondo il quale soltanto gli abbienti hanno la possibilità di farsi rendere giustizia mentre i non abbienti questa possibilità non hanno.

Il mio ordine del giorno è appunto diretto a sanare questa piaga gravissima e non onorevole nell'amministrazione della giustizia del nostro paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Emanuele Guerrieri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata l'importanza della scuola carceraria, la quale costituisce una grande forza morale per la rieducazione dei condannati;

considerato che gli insegnanti delle scuole carcerarie non godono tuttavia di un trattamento adeguato alla delicatezza del loro compito, che richiede non solo preparazione, ma anche vivo senso sociale e di umana solidarietà,

invita il Governo

a regolarizzare la posizione dei predetti insegnanti, migliorando il loro trattamento e istituendo un ruolo speciale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GUERRIERI EMANUELE. Il mio ordine del giorno non ha bisogno di una particolare illustrazione, perché ne è perfettamente chiaro il contenuto. D'altra parte esso corrisponde a considerazioni che sono state concordemente fatte dai colleghi che, intervenendo nella discussione, si sono occupati dei problemi inerenti all'amministrazione carceraria. Deidero, invece, rilevare che l'ordine del giorno sottoposto al vostro esame è identico ad altro ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare l'anno scorso in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione. E desidero allora ricordare quali ragioni mi hanno indotto a ripresentarlo in questa sede.

Il ministro della pubblica istruzione, rispondendo allora alle mie sollecitazioni nonché a quelle di altro collega, ebbe ad affermare che gli insegnanti carcerari dipendono dal Ministero della giustizia e non da quello della pubblica istruzione, e che comunque era allo studio, anzi era addirittura in preparazione, di concerto tra lui e il ministro della giustizia, un provvedimento legislativo inteso a regolarizzare la posizione degli insegnanti predetti. Sono passati parecchi mesi, ma non si è saputo nulla di questo provvedimento. Io spero che l'onorevole ministro voglia darci assicurazione che esso è veramente in preparazione e mi auguro che la Camera riaffermi la necessità di dare al problema una soluzione rapida e soddisfacente.

Si tratta di un aspetto particolare del problema carcerario. Siamo tutti d'accordo sull'importanza della scuola carceraria; siamo tutti d'accordo che la scuola costituisce la via maestra attraverso la quale si perviene a quella rieducazione del condannato che, se non rappresenta l'obiettivo principale della pena, costituisce indubbiamente uno degli obiettivi a cui la pena tende. Ma ciò presuppone da parte dell'insegnante carcerario il possesso di determinate attitudini, il possesso di una vocazione e di una preparazione che siano garanzia che egli porti nell'adempimento della sua nobile missione quel senso altamente sociale, quello spirito di dedizione senza dei quali la sua fatica non può essere un fattore positivo di risanamento morale. Ora, ciò postula evidentemente la possibilità di vagliare capacità, doti morali, requisiti di

idoneità, e postula anche la necessità di assicurare all'insegnante carcerario un trattamento decoroso e la stabilità della sua posizione, senza di che i migliori sono evidentemente portati a preferire altre forme di attività o di insegnamento. Occorre quindi la istituzione di un ruolo speciale.

Io devo ricordare che l'onorevole Ermini, relatore sul bilancio della pubblica istruzione dello scorso anno, ebbe a scrivere, nella sua relazione, che la Commissione si era trovata concorde nel segnalare al ministro la opportunità di istituire un ruolo speciale per gl'insegnanti delle scuole carcerarie. Spero che ella, onorevole ministro, vorrà darci assicurazioni in tal senso.

Siamo sulla buona strada. La scuola carceraria dà già i suoi benefici risultati e certamente di più ne darà quando noi la svilupperemo e sul piano tecnico, per quanto attiene alla sua organizzazione e all'impiego dei mezzi necessari, e sul piano delle cure che devono essere rivolte al personale insegnante.

Confido, onorevole ministro, che ella vorrà darci quelle concrete comunicazioni che la categoria interessata legittimamente attende e che la Camera ritengo non mancherà di approvare e ratificare col suo voto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Gomez D'Ayala, Bigi e Bianco:

« La Camera,

ritenuta la necessità di semplificare le procedure giudiziarie relative alle controversie agrarie, assicurando le maggiori garanzie ai fini del libero contraddittorio e della obiettività delle decisioni,

invita il Governo

a presentare un disegno di legge:

che estenda la competenza delle sezioni specializzate agrarie a decidere di tutte le controversie nascenti dalla applicazione delle leggi speciali inerenti alla materia dei contratti agrari;

che elevi i termini per i gravami alla misura ordinaria prevista dal vigente codice di procedura civile;

che introduca il diritto di appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate in materia di adeguamento dei canoni di affitto;

che esoneri dal deposito di multa i ricorsi in Cassazione relativi alla materia dei contratti agrari;

che dichiari incompatibile la funzione di giudice togato dei collegi specializzati con la qualità di proprietario terriero del magistrato o del coniuge ».

L'onorevole Gomez d'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

GOMEZ D'AYALA. Avrei rinunciato volentieri allo svolgimento di questo ordine del giorno se il problema dell'amministrazione della giustizia nel delicato settore dei rapporti contrattuali agrari non assumesse ogni giorno aspetti più allarmanti.

Circa il primo punto desidero limitarmi a sottolineare come attraverso la interpretazione delle norme che riflettono la competenza delle sezioni specializzate, delle commissioni speciali appositamente costituite nel 1944-45, nonché delle norme che riflettono la competenza del tribunale ordinario, si giunga oggi a disapplicare quasi totalmente alcuni provvedimenti legislativi che riguardano i rapporti tra concedente e mezzadro, tra proprietario e fittavolo.

Il caso più rilevante è quello della mezzadria impropria. È noto che con il provvedimento legislativo del 19 ottobre 1944, n. 311, si dettarono norme che modificavano la proporzione delle quote di riparto dei prodotti nella mezzadria impropria. Furono allora istituite commissioni speciali perchè decidessero sulle controversie che eventualmente fossero sorte in questo settore. È intervenuta successivamente la Costituzione della Repubblica, che con una norma tassativa ha stabilito che entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione i giudici speciali dovevano essere aboliti.

Quali conseguenze si registrano ora sulla contraddizione tra le due norme? Ho una larga documentazione al riguardo, che risparmio alla Camera, ma che mi riservo di esibire all'onorevole ministro se egli lo riterrà necessario; del resto, le sentenze riportate nelle varie riviste di giurisprudenza confortano quello che sto per affermare.

Oggi accade che il mezzadro improprio che voglia ottenere l'applicazione della legge si rivolge alle commissioni speciali o alle sezioni specializzate per chiedere che si applichi il decreto Gullo sul riparto dei prodotti; le sezioni specializzate dichiarano la propria incompetenza assumendo che la loro competenza è tassativamente fissata in norme precise dalle quali la mezzadria impropria non è considerata; la commissione speciale si riunisce per dichiarare la propria inesistenza; e si hanno numerose sentenze con le quali questi collegi si pronunciano in questo senso. Allora il mezzadro si rivolge al tribunale ordinario, ma questi rileva che, non essendo intervenuta una legge, così come prevede la Costituzione, ad abolire i giudici speciali, questi sono ancora

in vita. Ne consegue che il mezzadro improprio non ha la possibilità materiale di far valere il suo diritto in sede giurisdizionale, determinandosi così per lui una condizione di inferiorità che incide anche sulla tensione dei rapporti sociali nelle campagne. Perchè, al contrario, quando è il proprietario ad agire per la tutela dei suoi diritti, anzi delle sue pretese quasi sempre illegali, vi è l'autorità giudiziaria e vi è anche qualche altra autorità che interviene in suo appoggio. Se per caso infatti il mezzadro dovesse trattenere sull'aia quella quota di prodotto che la legge riconosce spettargli, allora interverrà non soltanto il pretore, non soltanto il tribunale, ma anche il maresciallo o il brigadiere dei carabinieri, che in campagna imporrà al contadino di accettare le condizioni che pretende di imporgli il concedente del terreno.

È naturale che ad una situazione siffatta si debba ovviare, eliminando quegli inconvenienti che derivano dall'interpretazione della legge e soprattutto anche adempiendo ad un principio, già sancito nella Costituzione, che prevede che con legge debbano essere aboliti i giudici speciali.

Ma altri gravi inconvenienti si verificano per la complessità delle norme che regolano la competenza delle sezioni specializzate. Non voglio ricordare qui un rilevante numero di casi in cui non è stato possibile ottenere giustizia nel merito per queste questioni di competenza, le quali molto spesso fanno protrarre le liti giudiziarie in questa materia per lunghissimi mesi e peggio ancora addirittura per anni.

Un provvedimento che unificasse la competenza delle sezioni specializzate, attribuendo ad esse il potere di decidere su tutta la materia considerata nelle leggi speciali in vigore relative ai contratti agrari, indubbiamente varrebbe a rendere più agevole l'amministrazione della giustizia in questo importante settore. Insisto nel dire «importante settore» perché mi risulta che dinanzi a tutti i tribunali italiani vi è un numero notevole — ed in certi casi enorme — di controversie in materia agraria.

Con il secondo punto del nostro ordine del giorno noi chiediamo una cosa che dovrebbe trovare senz'altro consenzienti Camera e Governo: il ritorno ai termini ordinari per tutti i gravami anche in materia agraria.

Con le leggi speciali degli anni del dopoguerra furono ridotti a quindici giorni i termini per l'appello e a trenta giorni i termini per il ricorso in Cassazione in materia di contratti agrari. Anche queste norme, che

forse trovavano una giustificazione nel momento particolare in cui entrarono in vigore, si traducono oggi in un danno gravissimo per il contadino. Per il proprietario mai, perché questi, vivendo in città ed avendo la possibilità di avere contatto ogni giorno col suo avvocato, non si troverà mai fuori termine per produrre l'appello o il ricorso in Cassazione. Per il contadino sempre, perché, quando la sentenza sarà stata notificata al suo procuratore, basterà un semplice disguido postale perché i quindici giorni trascorran senza che egli possa proporre più il ricorso in appello o, peggio ancora, in Cassazione (per il quale è necessario oltre tutto valersi di un procuratore iscritto nell'albo speciale per la Cassazione).

In secondo luogo noi sollecitiamo il Governo perché con legge si restituisca a coloro i quali adiscono il magistrato per ottenere l'applicazione delle leggi sull'adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici il diritto al riesame in appello. Le leggi che regolano questa materia escludono tassativamente il diritto all'appello, consentendo soltanto il ricorso in Cassazione. Ora, questa materia, per il suo stesso contenuto, riflette soltanto questioni di fatto. Non è possibile che sorgano quelle questioni di diritto le quali soltanto possono essere oggetto di esame in Cassazione.

Infine, per il procedimento col rito del lavoro, è previsto l'esonero del deposito di multa per i ricorsi in Cassazione. Le contravvenzioni sui contratti agrari, secondo le norme del codice processuale civile, rientrano nella materia del lavoro perché i contratti di mezzadria e i contratti di affitto a coltivatore diretto sono considerati nel capo che regola il rito speciale. Sarebbero perciò in questa materia esenti i ricorsi in Cassazione dal deposito di multa, ma si verifica invece che questo diritto che spetterebbe alle parti viene negato, considerandosi svolto col rito ordinario il procedimento dinanzi alle sezioni specializzate.

Ed infine vorrei richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sull'ultimo punto dell'ordine del giorno: sulla formazione cioè dei collegi specializzati. Noi chiediamo che si introduca un principio di incompatibilità, per i magistrati che siano proprietari di terra, a far parte dei collegi specializzati investiti della decisione in questa materia, perché, quando il magistrato togato è anche proprietario di terra, allora il rapporto delle forze che si costituisce nel collegio giudicante con la partecipazione dei rappresentanti degli

affittuari e mezzadri e, dall'altra parte, dei concedenti e proprietari di terra, si sposta, e si sposta a tutto danno del contadino perché è la rappresentanza padronale ad aumentare in questo caso.

Ora, proprio per questo motivo si verificano fatti veramente gravi, che sento il dovere di denunciare alla Camera. È di questi giorni il caso di un presidente di sezione specializzata che inizia la sua relazione su un processo riguardante 300 contadini e un grosso proprietario napoletano — l'avvocato Perrone Capano — dicendo queste cose: « Pianura sta diventando una roccaforte rossa. Bisogna che si dia un duro colpo ai contadini di questa zona, perché i proprietari altrimenti avranno finito di vivere ».

Non è possibile, onorevole ministro, che la legge, in questo delicato settore, sia retta-mente applicata, come dovrebbe essere, fino a quando il presidente della sezione specializzata e i giudici togati saranno essi stessi parte, e si renderanno tanto parte da recarsi persino dal prefetto, come ha dichiarato di aver fatto il magistrato che ho innanzi nominato, prima che la sentenza sia formulata, prima che la decisione sia perfetta, per chiederli che si metta a disposizione la forza pubblica per l'applicazione del provvedimento da emettere; ciò che non aveva fatto nemmeno lo stesso proprietario interessato.

Mi auguro che il ministro vorrà presentare sollecitamente il progetto di legge da noi auspicato, che certamente potrà valere ad eliminare se non tutti almeno una buona parte degli inconvenienti lamentati e ad assicurare una più sana amministrazione della giustizia anche nel settore delle controversie agrarie.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Chiaramello:

« La Camera,

considerata la rilevanza sociale, generale e particolare, dell'attività svolta nel paese dai consigli nazionali per le professioni;

constatata l'imminenza di nuove leggi che affideranno ai consigli medesimi compiti sindacali che attualmente, nella pratica, già svolgono,

invita il Governo

a provvedere perché ciascun consiglio sia dotato di una propria sede, funzionale e consona all'entità del lavoro da svolgere, e venga posto in condizioni di poter organizzare, con criteri rapidi e non burocratici, e fare adeguatamente funzionare le proprie presidenze e segreterie nel quadro dell'affermazione com-

pleta delle finalità che sostanziano l'istituzione dei consigli medesimi, vera salvaguardia e difesa delle categorie professionali in un progredito Stato moderno.

« La Camera, inoltre,

considerata la difficile situazione nella quale versano molti uffici giudiziari del Piemonte e prime — tra le altre — le preture di Ceva, Savigliano e la pretura unificata di Torino (ove attualmente mancano sette dei venti pretori previsti in organico),

invita il Governo

a predisporre, entro il più breve tempo possibile, la necessaria integrazione di organici con l'assegnazione agli uffici predetti di opportuno numero di magistrati, cancellieri ed uscieri, onde permettere un'adeguata e normale amministrazione della giustizia in tutto il Piemonte ».

Poiché l'onorevole Chiaramello non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Cuttitta:

« La Camera,

considerata la necessità di dare integrale applicazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,

invita il Governo.

a considerare l'opportunità di aumentare congruamente l'organico degli ufficiali preposti all'inquadramento del corpo militarizzato degli agenti di custodia;

a dare loro uno stato giuridico che ne assicuri il rapporto di impiego, la carriera ed il trattamento di quiescenza;

ad emanare le norme regolamentari previste dall'articolo 37 del sopracitato decreto conferendo agli ufficiali che inquadrano gli agenti di custodia tutte le attribuzioni di comando, disciplina e governo che sono indispensabili per dare efficienza al corpo degli agenti di custodia e che devono poter esercitare senza interferenze da parte dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgerlo.

CUTTITTA. Il mio ordine del giorno si riferisce al corpo degli agenti di custodia, ponendo la questione degli ufficiali chiamati ad inquadrare gli agenti, quella della militarizzazione di questi ultimi e suggerendo l'opportunità di un congruo aumento dell'organico degli ufficiali. Quando si tenga conto che,

per inquadrare 12 mila agenti di custodia, l'organico prevede appena un maggiore, quattro capitani, otto tenenti, dodici sottotenenti — cioè in tutto venticinque ufficiali — appare assai chiaro, onorevole ministro, che l'organico è assolutamente insufficiente.

L'ordine del giorno perora anche che a questi ufficiali sia assicurato uno stato giuridico che non hanno.

Si tratta di alcuni ufficiali del ruolo di complemento, che, fino a questo momento, non sono né carne né pesce; propongo per essi una sistemazione ai fini della carriera, del trattamento economico, del rapporto di impiego, della quiescenza.

Parlando della disciplina degli agenti di custodia, si entra in un campo molto delicato, perché le cose stanno a questo punto. Il decreto 21 agosto 1945, n. 508, prescrive la militarizzazione del corpo degli agenti di custodia, conferisce loro le stellette, li inserisce nelle forze armate dello Stato, li assoggetta al codice penale militare, e, nell'articolo 37 prevede l'emanazione di un regolamento di disciplina.

Il ministro di allora, onorevole Grassi, per adeguare l'organizzazione del corpo al decreto che lo militarizzava, stabilì che la disciplina degli agenti doveva essere affidata agli ufficiali i quali, era detto nella circolare da lui emanata: «...per la parte militare provvedono all'istruzione degli agenti, da impartirsi periodicamente, la quale consente, oltre che l'addestramento del personale, l'ispezione alle armi, il controllo del loro stato di efficienza, nonché la preparazione della difesa delle carceri per fronteggiare possibili ammutinamenti o aggressioni esterne. Per la parte disciplinare, riuniscono spesso gli agenti tenendo loro brevi conferenze educative per prepararli gradualmente a quelle che potranno essere in avvenire le regole dell'ordinamento disciplinare militare, ed assistono all'istruzione degli agenti, sorvegliano le mense, vigilano perché gli agenti abbiano cura del proprio corredo, ecc. ».

Il ministro Grassi aggiungeva: « È necessario, per rafforzare il rapporto gerarchico, che gli ufficiali, quando i fatti soggetti alla loro valutazione non rivestano caratteri di reato, abbiano il potere e il dovere di punire personalmente le infrazioni che riguardano le esigenze della subordinazione, del rispetto e dell'obbedienza verso i superiori, il decoro della divisa e l'attitudine militare ».

Questa, dunque, era la situazione del corpo degli agenti di custodia per un primo avviamento alla militarizzazione. Inopinata-

mente, nel maggio del 1952, la direzione generale degli stabilimenti di prevenzione e di pena emanò un'altra circolare a firma del ministro, con la quale praticamente vennero esautorati gli ufficiali preposti all'inquadramento degli agenti, per cui la disciplina degli agenti di custodia è ritornata nelle mani di un civile, cioè del direttore dello stabilimento, e questo è stato un errore, onorevole ministro. Il direttore dello stabilimento, a parte la competenza in fatto di questioni militari e disciplinari che può non possedere, è impegnato in troppi compiti, deve pensare al vitto, alla matricola, al casermaggio, ai colloqui, al servizio sanitario, ecc. Il campo delle sue attribuzioni è così vasto che non può consentirgli di sovrintendere anche alla disciplina degli agenti di custodia. Le due funzioni possono essere benissimo separate, perché il compito degli agenti di custodia è ben preciso ed è soprattutto quello di impedire l'evasione dei detenuti e di difendere gli stabilimenti sia da ammutinamenti interni che da assalti esterni, e questo compito, prettamente disciplinare e militare, deve essere lasciato agli ufficiali. A che cosa si riduce l'azione degli ufficiali se si toglie loro la facoltà di punire? Come si può pretendere che in questo campo essi debbano sottostare al direttore dello stabilimento cui è attribuito il potere di vagliare e ratificare le punizioni inflitte?

Onorevole ministro, vuole davvero militarizzare il corpo degli agenti di custodia? Se ella vuole militarizzare il corpo degli agenti di custodia, non si lasci influenzare dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena che non lo vuole e ponga nelle mani degli ufficiali la disciplina degli agenti di custodia. Ciò è necessario ed urgente.

Abbiamo avuto notizie, in questi ultimi mesi, di evasioni clamorose, le quali hanno dimostrato a che punto sia giunta la carenza della disciplina nel corpo degli agenti di custodia. Valga per tutte questo comunicato del giornale radio del 14 maggio ore 23,15, che ripeto testualmente: « Dalle carceri di Regina Coeli sono stati trasferiti 11 sottufficiali e 85 agenti; ne dà l'annuncio il Ministero di grazia e giustizia precisando che contro 7 sottufficiali è stato adottato procedimento disciplinare e contro 5 agenti procedimento penale ».

Come vede, onorevole ministro, c'è proprio bisogno di stringere i freni della disciplina in questo corpo, ed ella non lo farà mai, se non attuerà, come io mi sono permesso di suggerire, la militarizzazione del corpo,

restituendo agli ufficiali quelle che sono le loro attribuzioni naturali, tra cui, principalmente, la disciplina sugli agenti di custodia. La disciplina è compito degli ufficiali, non può essere affidata ad un civile. Non si lasci fuorviare, onorevole ministro, se vuole che il corpo degli agenti di custodia acquisti un tono, anzi direi una tonificazione militare.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Leone:

« La Camera,

premesso che l'antico problema degli amanuensi giudiziari (indispensabili ed ottimi collaboratori dell'amministrazione della giustizia, attualmente compensati in maniera irrisoria) non può ulteriormente essere rinviato,

fa voti perchè il Governo voglia sollecitare la definizione di tale posizione ».

Poiché l'onorevole Leone non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Priore:

« La Camera,

considerato che la funzione dell'amministrazione della giustizia e dell'esecuzione delle pene richiede la disponibilità di edifici idonei e decorosi;

ritenuta la necessità:

a) di dotare la città di Taranto di nuovi edifici da adibire a carcere, da costruire con criteri razionali che consentano di rendere la pena uno strumento di rieducazione e di recupero alla società dei cittadini trasgressori della legge;

b) di rendere gli uffici della stessa città, sede degli organi giurisdizionali, più attrezzati e più idonei allo svolgimento della attività della magistratura,

invita il Governo

a riprendere ed a completare le opere già a suo tempo iniziate per la costruzione di un nuovo carcere a Taranto ed a studiare la possibilità di destinare a quel tribunale ed alla pretura una sede adeguata alle esigenze di servizio ed idonea al razionale svolgimento dell'attività giudiziaria ».

L'onorevole Priore ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

PRIORE. Desidero richiamare brevemente l'attenzione della Camera e del Governo su due problemi particolari, che riguardano la provincia di Taranto. Il primo problema concerne l'attuale edificio nel quale sono ora sistemati la conciliazione, la pretura e il tribunale,

e dove è convocata spesso la sezione di corte d'assise. La città di Taranto, com'è noto, pur essendo la seconda città della Puglia per numero di abitanti e la più importante base navale nazionale, non ha ottenuto ancora l'onore di divenire sede permanente di corte d'assise. Un edificio, dicevo, nel quale trovano posto, inoltre, scuole, uffici governativi e negozi concessi in locazione ad associazioni o a privati cittadini. Da tale stato di cose consegue che la giustizia viene amministrata in locali malandati e non certo decorosi, i magistrati e i cancellieri non dispongono di uffici adeguati alle rispettive funzioni ed alle necessità di servizio e si dà ai cittadini l'errata impressione che la funzione giudiziaria sia la meno importante e la più negletta nella considerazione degli organi governativi.

Sta di fatto che la città di Taranto ha avuto negli ultimi anni un incremento di popolazione notevolissimo, tanto da divenire la terza città dell'Italia meridionale continentale, incremento che si è sviluppato — di pari passo — nelle attrezzature navali e nelle opere militari. Ritengo, perciò, che la città abbia titolo ad una maggiore e più adeguata considerazione da parte del Governo e, per quanto riguarda, in particolare, la sede degli uffici giudiziari abbia diritto di attendersi che i competenti organi prendano in esame la possibilità di dotare la città di un edificio più decoroso e funzionale, aumentando convenientemente il numero dei magistrati e del restante personale ad opera dei quali deve provvedersi ad un lavoro che si incrementa giorno per giorno.

L'altra questione su cui ritengo di richiamare, in breve, la vostra attenzione, è il carcere della stessa città di Taranto, carcere che è sistemato in un piccolo edificio — un vecchio convento — già adibito a carcere quando la città aveva meno della quarta parte dell'attuale popolazione. A seguito del continuo sviluppo delle costruzioni edilizie private, il vecchio carcere è venuto a trovarsi al centro della città, vicino al principale edificio scolastico per le elementari ed accanto ai giardini pubblici. L'insufficienza dei locali, d'altra parte, e le condizioni stesse dell'edificio tolgono la possibilità — nonostante la buona volontà e lo spirito di abnegazione dei dirigenti e del personale di custodia — di dare ai detenuti una possibile e umana sistemazione, che consenta — secondo lo spirito delle nostre leggi — di fare della pena non uno strumento di afflizione, ma un mezzo di rieducazione e di recupero alla società del cittadino che ha violato la norma di legge.

L'accennata situazione, durante il periodo fascista, venne presa in esame dal governo, il quale riconobbe la necessità di procedere alla costruzione di un nuovo carcere. I lavori ebbero inizio e venne quasi ultimato un primo padiglione in località Cimino, fuori della città, al lato della via Appia, verso il comune di San Giorgio Jonico. Ma la guerra arrestò, come tante altre cose, anche i lavori di costruzione del carcere ed il primo padiglione, non ancora rifinito e completo, venne successivamente occupato abusivamente da sfollati, i quali ne detengono ancora i locali, probabilmente senza pagare alcun fitto, e distogliendo certamente un edificio della pubblica amministrazione dalla funzione a cui era destinato.

Ora, non sembra possa esservi dubbio che il problema richieda un'urgente soluzione, posto che la sua gravità già quindici anni or sono era stata avvertita dal governo dell'epoca e già si era provveduto ad impostare una conveniente soluzione.

Qualche anno addietro ho avuto occasione di prospettare la questione all'allora ministro Zoli, il quale, pur convenendo sulle mie considerazioni, mi fece osservare che il completamento della costruzione dell'edificio rientrava nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che, in ogni caso, all'accoglimento della richiesta si opponevano difficoltà di bilancio dei due ministeri interessati. Non mi fu possibile, in quella sede, di replicare, anche perché non ero ancora deputato, ma soltanto componente della direzione del partito a cui ho l'onore di appartenere. Ora che il problema si è aggravato, con il passare degli anni, ed ho il singolare piacere di vedere al banco del Governo, come titolare del Ministero di grazia e giustizia, il senatore De Pietro, della mia stessa circoscrizione, il quale nella sua lunga opera di valente e stimato avvocato ha avuto per ragioni professionali certamente occasione di rendersi esatto conto dell'insufficienza del carcere di Taranto, ritengo necessario chiedere a lui, dalla tribuna parlamentare, tutto l'aiuto possibile perché il problema stesso possa trovare una sollecita soluzione, con finanziamento diretto del dicastero della giustizia, o con l'impostazione da parte del Ministero dei lavori pubblici nel suo bilancio della spesa occorrente a risolvere il grave e assillante problema. Per fare questo non basterà certo la mia sola voce; confido soprattutto nell'opera personale e decisiva dell'onorevole ministro De Pietro.

Mi rendo conto del fatto che l'impostazione della spesa è di quasi esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici, ma tale im-

postazione non potrà mai aver luogo qualora, nell'ambito dell'esame dei problemi che riguardano l'applicazione della giustizia nel paese, non si riconosca l'urgente necessità che Taranto sia dotata di un nuovo carcere.

Per quanto riguarda i fondi, non posso trascurare di rilevare che dalla mia prima segnalazione sono passati anni e che in ogni caso le opere possono essere graduate nel tempo ed eseguite per lotti od in più esercizi finanziari.

Onorevoli colleghi, la necessità di costruire in Taranto un nuovo edificio per il carcere e l'opportunità di dare agli uffici giudiziari una più conveniente sede hanno — come mi sono sforzato di dimostrare — un carattere di urgente attualità. La soluzione di questi problemi si inquadra, inoltre, in quella politica di valorizzazione del Mezzogiorno che è nei voti del Parlamento e del Governo, politica che è fatta principalmente di costruzione di opere e di edifici pubblici, nonché di lotta alla disoccupazione. I provvedimenti prospettati consistenti nella costruzione di nuovi edifici pubblici offrono, così, anche un mezzo per alleviare lo stato di acuto disagio della popolazione disoccupata locale. La presa in considerazione dei problemi stessi contribuirà, pertanto, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, a risolvere determinate specifiche esigenze che si manifestano nella città di Taranto nel campo della giustizia e costituirà un atto concreto ed effettivo che rientra nell'ambito dell'attuale politica di redenzione del sud.

Soltanto così operando, si attuerà una reale politica di aiuto al Mezzogiorno, altrimenti i bei discorsi che spesso ascoltiamo rimarranno parole di vuota demagogia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giglia e Di Leo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato l'attuale stato delle sedi giudiziarie;

considerata l'opportunità di riunire in unica sede gli uffici dei vari gradi di giudizio, oltre ai servizi dell'amministrazione della giustizia;

constatata, per le note condizioni dei bilanci comunali, la impossibilità dei comuni a riparare le attuali sedi o a costruirne delle nuove, come previsto dalla legge 24 marzo 1941, n. 392;

ritenuto urgente e necessario che siano apprestati per l'amministrazione della giustizia locali idonei e decorosi,

invita il Governo

a predisporre per il prossimo esercizio finanziario nel bilancio del Ministero della giustizia, lo stanziamento di opportune somme, da destinare, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, alla costruzione di nuove sedi giudiziarie, almeno nei capoluoghi di provincia e nelle sedi di tribunale ».

L'onorevole Giglia è altresì secondo firmatario del seguente ordine del giorno, che porta per prima la firma dell'onorevole Di Leo:

« La Camera,

considerato che in atto gli uffici giudiziari di Agrigento e di Sciacca hanno sede in locali angusti ed insufficienti, indecorosi e privi di praticità;

ritenuta la necessità di assicurare in tali importanti sedi il perfetto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e che a tal fine è necessario dare ai magistrati la possibilità di esplicare i propri altri compiti in locali idonei per dignità, decoro e sufficienza,

invita il Governo

a predisporre gli opportuni atti ed i relativi finanziamenti per la costruzione dei palazzi di giustizia in Agrigento e Sciacca ».

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere questi due ordini del giorno.

GIGLIA. Il collega onorevole Amatucci, nella sua relazione, ha sottolineato il problema delle sedi giudiziarie, rilevando non solo l'insufficienza delle stesse, ma altresì la loro deficienza dal punto di vista della funzionalità e del decoro.

Con la legge 24 marzo 1941 i comuni hanno l'obbligo di fornire le sedi per l'amministrazione della giustizia. Ora sono a tutti note le condizioni dei bilanci comunali e l'impossibilità non solo dei comuni a costruire le sedi, ma addirittura a riparare quelle esistenti.

Per questo ritengo che tale materia vada interamente rivista, e a tal fine credo necessario che il Governo affronti il problema della costruzione delle sedi giudiziarie.

Pertanto è opportuno che, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, venga provveduto, nel prossimo esercizio finanziario, a stanziare le opportune somme in bilancio, affrontando almeno inizialmente il problema delle sedi nei capoluoghi di provincia e nelle sedi di tribunale.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, presentato insieme con l'onorevole Di Leo, mi permetto di sottolineare l'urgenza

di provvedere alla costruzione dei palazzi di giustizia in Agrigento e Sciacca, sedi di tribunale e di corte d'assise.

Ricordo a tal fine che l'amministrazione comunale di Agrigento ha rivolto un voto, proprio in questi giorni, in tal senso al Ministero di grazia e giustizia, facendo presente l'inderogabile esigenza di assicurare il perfetto funzionamento dell'amministrazione della giustizia in quelle importanti sedi.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Capacchione:

« La Camera,

considerato:

che, da alcuni anni, è vacante uno dei posti di giudici previsti dall'organico per la pretura di Barletta;

che tale vacanza ha prodotto e produce notevole ritardo nel disbrigo degli affari civili e penali, con conseguente grave pregiudizio del regolare e sollecito corso della giustizia e degli interessi privati delle parti; e tutto ciò malgrado la buona volontà e gli encomiabili sforzi dell'attuale unico magistrato di quella pretura, il quale per altro non può assolutamente riuscire e non riesce, da solo, a fronteggiare le moltissime, delicate e onerose esigenze di quell'importante ufficio giudiziario;

che tale preoccupante e insostenibile situazione ha già costretto il foro locale ad una agitazione protrattasi per alcuni mesi, senza però alcun risultato;

ritenuta la necessità e l'urgenza di porre termine ormai a tale stato di cose, mediante la dovuta assegnazione alla pretura di Barletta, in via permanente e definitiva — e non in via di applicazione periodica e temporanea — del secondo magistrato previsto dall'organico,

invita il ministro della giustizia a provvedervi senza ulteriore ritardo ».

L'onorevole Capacchione ha facoltà di svolgerlo.

CAPACCHIONE. Il mio ordine del giorno non ha bisogno di illustrazione. L'onorevole ministro sa certamente che la pretura di Barletta è una delle più importanti, se non proprio la più importante del distretto della corte d'appello di Bari. L'organico dei magistrati per quella pretura, pur stabilito in base a criteri non certo di larghezza, prevede due posti. Da alcuni anni invece c'è un solo magistrato, il che produce gli inconvenienti che ho appunto lamentato nel mio ordine del giorno.

Gli avvocati di Barletta hanno chiesto il completamento dell'organico alla procura della Repubblica, alla procura generale, al Ministero, si sono messi in agitazione, hanno scioperato, sono rimasti in sciopero per alcuni mesi, ma purtroppo non sono riusciti ad ottenere nulla, tranne l'applicazione di tanto in tanto, per due o tre volte alla settimana, di un magistrato ausiliario. Ma questo non risolve il problema, il quale va invece liquidato una volta per sempre mediante la destinazione definitiva e permanente del secondo magistrato previsto dall'organico.

La richiesta è talmente giusta ed ha tale carattere d'urgenza che non ho il minimo dubbio sulla pronta e piena adesione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cottone e Cuttitta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

riconoscendo il valore sociale del compito cui adempie l'istruzione elementare nelle carceri e negli istituti penitenziari;

considerato che il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, in diversi articoli fa esplicito riferimento all'obbligo dei detenuti di frequentare i corsi elementari istituiti negli istituti penitenziari e carcerari;

considerato che tuttora non è effettivamente applicato l'articolo 105 del testo unico sull'istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), mancando il regolare decreto del Capo dello Stato;

considerato inoltre quale grande forza morale rappresenta la religione, per la rigenerazione degli infelici che sono condannati negli istituti penitenziari e carcerari;

considerato che l'assistenza religiosa, se per il cappellano è missione, per lo Stato è prestazione di ufficio;

considerato che i cappellani delle carceri, pur facendo parte del personale tecnico, non hanno un loro regolare inquadramento nell'amministrazione dello Stato,

invita il Governo

a predisporre due distinti disegni di legge di cui uno regoli l'istituzione delle scuole elementari nelle carceri e ne inquadri gli insegnanti in ruoli statali, adeguando il loro stato giuridico e il loro trattamento economico a quelli dei maestri elementari di ruolo; e l'altro che istituisca il ruolo unico dei cappellani carcerari per il servizio religioso negli istituti penitenziari e carcerari, in analogia con quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926 per i cappellani militari ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgerlo.

COTTONE. Sarò brevissimo nell'illustrazione del mio ordine del giorno, non tanto per obbedienza alla tirannia, una volta tanto felice, imposta a tutti dall'accordo intercorso fra i gruppi e la Presidenza, obbedienza a cui del resto mi assoggetto volentieri quanto perché ritengo che sia sufficientemente eloquente la serie dei « considerato » e il dispositivo dell'ordine del giorno che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera.

Il testo unico sull'istruzione elementare all'articolo 105 (regio decreto 5 febbraio 1928), che poi non fa altro che riprodurre quasi integralmente l'articolo 62 della legge 4 giugno 1911, n. 487, stabilisce che, su proposta del Ministero della giustizia e dell'istruzione, con decreto del Capo dello Stato saranno istituite e riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti carcerari e penitenziari.

A tutt'oggi questo decreto del Capo dello Stato non c'è.

Nello stesso regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, manca una qualsiasi norma che regoli il funzionamento delle scuole carcerarie.

E dire che il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, comprende diversi articoli che si riferiscono alla istituzione delle scuole elementari negli stabilimenti di pena e all'obbligo per i detenuti analfabeti e semianalfabeti di frequentarle.

In atto esiste soltanto una circolare del Ministero della pubblica istruzione avente per oggetto « scuole carcerarie » in data 4 marzo 1948, n. 977/13, che cerca di disporre delle norme sul funzionamento delle scuole carcerarie; ma in verità la materia non può continuare a essere oggetto di una semplice circolare ministeriale; occorre una legge.

Ora, io non starò ad illustrare a voi, onorevoli colleghi, l'importanza sociale che ha la scuola dentro le mura delle carceri ai fini della educazione e della rieducazione morale e civile dei detenuti — è questo ormai un concetto acquisito a tutta la società moderna. Mi preme soltanto di sottolineare la necessità di inquadrare in ruoli statali gli insegnanti delle scuole carcerarie. In atto, essi, per quel che mi consta, sono nominati dal provveditore agli studi, sulla base di un elenco speciale, compilato annualmente, di tutti gli aspiranti a incarichi nelle scuole carcerarie;

e ciò per il disposto dell'articolo 9 della circolare ministeriale che ho citato.

Il loro trattamento economico è davvero irrisorio: si aggira sulle 15 mila lire mensili. Ora, se si tiene conto, come si deve tener conto, della delicatezza del compito assolto da questi insegnanti, della regolarità del loro servizio, della validità di questo servizio, uguale a tutti gli effetti tranne che per quello economico a quello prestato nella scuola elementare pubblica, quando raggiunga il numero di mesi prescritti, si converrà sulla opportunità di inquadrare nei ruoli statali gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie.

C'è poi la seconda parte del mio ordine del giorno (la prima parte era pressoché eguale a quella degli ordini del giorno Guerrieri e D'Ambrosio). A nessuno può sfuggire il valore immenso che ha per l'infelice, lo sciagurato, la possibilità di aggrapparsi all'ancora della fede; e questa esigenza spirituale dell'uomo la società ha in ogni tempo avvertito, ed il ministro di Dio sempre è stato posto a conforto dei carcerati. Non farò certamente io in questa sede l'apologia del cattolicesimo (non ne sarei, oltre tutto, degno), né dell'opera che svolge il cappellano nelle carceri, luminosa espressione di quell'ideale di vita attiva, di carità operosa, di bontà positiva e fattiva che condensa la concezione eroica di vita del cristianesimo. Dirò solo che l'assistenza religiosa nelle carceri per il cappellano è certamente apostolato, missione; ma per lo Stato essa è vera e propria prestazione di ufficio, e come tale occorre sia regolata. Ora, esiste un ruolo unico dei cappellani militari per il servizio religioso nelle forze armate, istituito con la legge 11 marzo 1926, e che ha un suo organico. Senza voler minimamente sminuire l'efficacia dell'azione svolta da questo corpo — i cui membri, specie in periodo di guerra, hanno acquisito grandissime benemeritenze, testimoniate del resto dalle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare di cui molti di essi sono stati decorati — io non esito tuttavia ad affermare che più utile è il servizio religioso negli istituti carcerari. Il cappellano nelle carceri fa parte del personale tecnico, del consiglio di disciplina, del consiglio di patronato, svolge insomma funzioni di grande rilievo. Doveroso è dunque che lo Stato ne riconosca giuridicamente la figura istituendo il ruolo unico dei cappellani delle carceri, ne fissi l'organico ed eventualmente stabilisca un distintivo sull'abito talare del cappellano carcerario, che lo distingua dagli altri.

Ho fiducia che il ministro vorrà accettare l'ordine del giorno che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mezza Maria Vittoria, Gatti Caporaso Elena, De Lauro Matera Anna, Ferri e Berlinguer hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

constatata la esiguità degli stanziamenti per la giustizia minorile e il conseguente permanere di una situazione quanto mai dannosa ai fini della rieducazione dei minori travati, che vivono, nelle case di rieducazione, in situazioni tipicamente carcerarie, privi di personale specializzato e sottoposti alla sorveglianza di agenti di custodia,

impegna il Governo

a provvedere, anche con mezzi straordinari, ad adeguare tali stati di fatto alle disposizioni legislative il cui carattere speciale trova la propria ragion d'essere nella particolare delicatezza della funzione rieducatrice nei confronti del minore ».

La onorevole Maria Vittoria Mezza ha facoltà di svolgerlo.

MEZZA MARIA VITTORIA. L'esiguità degli stanziamenti per la giustizia minorile è, a parer nostro, preoccupante. Né vale obiettare che nel presente esercizio sono stati addizionati 300 milioni ai precedenti, perché ciò equivale a dire che è stata gettata la classica goccia nel mare delle esigenze della giustizia minorile stessa. Anche per questo esercizio, pertanto, noi non abbiamo alcuna speranza di assistere al miglioramento delle case di rieducazione ove i minori dovrebbero essere assistiti secondo i principi esattamente dettati dalla legislazione speciale vigente. È noto, fra l'altro, che nelle case di rieducazione si sono stabilite e ormai cristallizzate situazioni tipicamente carcerarie, non esclusa la sostituzione del personale specializzato voluto dalla legge con agenti di custodia presi in prestito dalle carceri comuni. D'altro canto, la stessa Commissione senatoriale che nel 1950 ebbe a recarsi in varie carceri minorili constatò questa situazione, la quale è doppiamente grave perché, come è noto, la nostra legislazione speciale stabilisce che i minori travati e delinquenti vengano rieducati con principi del tutto diversi da quelli che presiedono alla rieducazione del detenuto adulto.

Pertanto, la ragione fondamentale dell'ordine del giorno è la seguente: il bilancio è quello che è, l'aumento all'articolo 81 è stato troppo esiguo; cerchiamo, allora, attraverso

mezzi che l'onorevole ministro non mancherà di trovare, di provvedere ad adeguare questo stato di fatto, non diciamo a riforme straordinarie, ma alla legislazione speciale vigente, di fronte alla quale noi siamo in posizione critica, ma che tuttavia saremo ben lieti di vedere applicata in tutta la sua estensione, perché rappresenterebbe un miglioramento sensibile nei confronti dello stato di fatto che ho inteso denunciare in questo ordine del giorno, insieme con altri colleghi.

Come il ministro vede, la nostra richiesta è estremamente limitata, ed io penso che il ministro ed il Governo vorranno far sì che un settore tanto delicato della nostra vita sociale possa vivere in un modo diverso da quello che sino ad oggi è stato. Prego pertanto l'onorevole ministro di prendere in considerazione questa mia viva, calda richiesta, la quale rispecchia un'esigenza universalmente sentita dagli studiosi, dai sociologi e da tutti gli italiani onesti.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Savio Emanuela e Bovetti:

« La Camera, invita il Governo a porre allo studio e all'attuazione la ricostituzione del tribunale di Susa ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Laura Diaz, Bianco, Silvestri e Capalozza:

« La Camera,

constatata la gravità della situazione in cui sono venuti a trovarsi gli amanuensi ed i dattilografi giudiziari — retribuiti con salari che vanno dalle 5.000 alle 15.000 lire mensili, senza garanzie di stabilità e continuità del lavoro, senza prospettive di carriera e senza previdenza di alcun genere — tenuto conto anche delle ripetute promesse che dalle competenti autorità furono sempre fatte alle suddette categorie a riparazione della ingiusta condizione in cui finora è stata tenuta,

invita il Governo

a provvedere con la massima urgenza e sollecitudine affinché sia dato uno stato giuridico agli amanuensi e dattilografi giudiziari mediante il loro inquadramento nel ruolo di gruppo C delle cancellerie ».

L'onorevole Laura Diaz ha facoltà di svolgerlo.

DIAZ LAURA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissima, in quanto la questione di cui voglio trattare, e cioè la necessità di dare uno stato giuridico agli amanuensi e ai dattilografi giudiziari, è

non solo conosciutissima da tutte le autorità competenti e quindi, primo fra tutti, dall'onorevole ministro, ma ha sempre suscitato tali e tanti consensi, tale e tanta comprensione ed anche larghezza di promesse, che credo sarebbe un perder tempo il tornare sulle ragioni che hanno più che giustificato queste rivendicazioni.

Ad ognuno sembra veramente incredibile che una categoria la quale incomincia ad essere assai vasta sia lasciata in uno stato di trascuratezza e direi di inferiorità qual è quello in cui essa si trova. Ad ognuno sembra incredibile, però nulla viene modificato.

Come stanno le cose? I dattilografi e gli amanuensi assunti presso gli uffici giudiziari con decreto-legge 8 maggio 1924 e retribuiti coi soli proventi di cancelleria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 99 del decreto-legge stesso (in cui, appunto, si dispone che soltanto in tal modo vengano retribuiti), non possono, giusta tale decreto, essere in nessun caso adibiti a lavori diversi dalla semplice copiatura.

Senonché, è accaduto che, per deficienza di personale giudiziario, questi dattilografi ed amanuensi siano stati adibiti ai più diversi lavori, siano stati cioè utilizzati quali veri e propri ufficiali di esecuzione di cancelleria. In tal modo, essi hanno quindi arrecato indubbio, grande vantaggio all'amministrazione; si pensi però che questa categoria continua ad essere retribuita con una media di 15 mila lire mensili, con dei casi limite, ma purtroppo non rari, di 5-6 mila lire mensili.

Non solo, ma non hanno alcuna garanzia di stabilità e di continuità di lavoro, alcuna prospettiva o progressione di carriera; non godono di ferie, nè di assistenza sociale e sanitaria.

Ora, ripeto, la questione è ben conosciuta da tutti; però le cose sono rimaste allo stato di sempre. Ritengo, poi, che non sarebbe una novità dare uno stato giuridico a questa categoria, giacché, se non erro, una vecchia legge disponeva che la categoria dei dattilografi e degli amanuensi addetti alla giustizia fosse inquadrata regolarmente nei ruoli dei cancellieri. Se questa legge sia stata abrogata o sia caduta in desuetudine non so; ma in realtà essa non è più applicata, in pratica non esiste più.

Numerosissime persone, che portano giornalmente, modestamente un contributo alla amministrazione dello Stato, sono tenute tuttora in questa condizione di inferiorità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1954

Chiedo, pertanto, con il mio ordine del giorno che il Governo disponga con la massima sollecitudine e celerità a che sia dato uno stato giuridico a tale benemerita categoria.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Sensi:

« La Camera,

considerato che la città di Cosenza è tuttora priva di carceri giudiziarie idonee, benché fin dall'anno 1947 sia stata riconosciuta e dichiarata la necessità di costruire *ex novo*;

considerato che il progetto è stato presentato nel novembre 1947; che l'area per la costruenda sede è stata scelta dai competenti organi fin dal settembre 1950; che una parte dei fondi è stata già destinata e che per il completamento dell'opera potrà provvedersi con fondi da assegnarsi ulteriormente sul prossimo esercizio;

considerata, infine, la urgenza della opera, la cui attesa realizzazione contribuirà a risolvere anche l'altro problema degli uffici giudiziari della stessa città, i quali — per particolare situazione locale — potrebbero trovare, sia pure in parte, adattamento e sistemazione nell'attuale inidonea sede carceraria,

fa voti

perché l'onorevole ministro di giustizia intervenga risolutivamente al fine di affrettare i tempi burocratici e tecnici per la costruzione delle carceri giudiziarie di Cosenza ».

L'onorevole Sensi ha facoltà di svolgerlo.

SENSI. Posso semplicemente limitarmi a raccomandare all'onorevole ministro il mio ordine del giorno, anche perché le premesse dello stesso danno ragione della parte conclusiva.

Non mi rendo conto del perché le carceri giudiziarie di Cosenza, che pure costituiscono un'esigenza molto sentita ed attesa da quella cittadinanza, non si realizzino. Non me ne rendo conto, dicevo, anche perché fin dal 1947 il ministro Gullo aveva riconosciuto la necessità di costruirle *ex novo*. Risulta ancora che il progetto Ridolfi fu presentato al Ministero nel novembre 1947 e che l'area per la costruenda sede giudiziaria è stata scelta dai competenti organi sin dal settembre 1950.

Aggiungo che una parte dei fondi è stata già destinata e che al completamento dell'opera potrà provvedersi con successivi fondi da assegnarsi sul prossimo esercizio. Ed allora, date queste premesse direi storiche, non mi resta che invocare il decisivo inter-

vento dell'onorevole ministro affinché l'opera sia finalmente realizzata.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Spadola:

« La Camera,

considerato che la città di Ragusa è priva di una idonea sede giudiziaria;

considerato che l'attuale sistemazione degli uffici del tribunale, della pretura e della conciliazione è inadeguata alle necessità della giustizia;

considerato che già da qualche anno, con grave disagio di tutta una provincia, è stata soppressa la corte di assise di Ragusa, anche per la deficienza di locali idonei presso il tribunale,

invita il Governo:

a) a provvedere a quanto è necessario per la costruzione del Palazzo di giustizia di Ragusa;

b) a ripristinare comunque a Ragusa la corte di assise ».

Poiché l'onorevole Spadola non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Musolino:

« La Camera,

convinta della necessità della revisione dei processi indiziari le cui sentenze, passate in giudicato anteriormente alla legge 18 aprile 1951, n. 287, non hanno potuto usufruire del secondo grado di giudizio,

invita il ministro di grazia e giustizia ad avvalersi del disposto dell'articolo 556 del codice di procedura penale allo scopo altamente equitativo di usare uguale trattamento giuridico a tutti i condannati ».

L'onorevole Musolino ha facoltà di svolgerlo.

MUSOLINO. Quest'ordine del giorno si ricollega ad un altro che ebbi a presentare quando era ministro l'onorevole Azara e che, essendo per me importante, ho voluto riproporre oggi, sia pure in forma ridotta.

Due preoccupazioni mi hanno spinto a presentare l'ordine del giorno: la prima, derivante dal fatto che, dopo la legge di riforma della corte di assise, si è venuta a instaurare una disparità di trattamento fra la massa dei detenuti condannati, cioè fra i condannati con sentenza passata in giudicato prima della legge sulla riforma della corte di assise, e quelli condannati dopo e che pertanto hanno goduto del secondo grado di appello. Questa è una grave disparità di trattamento che non

è ammissibile in una società democratica che tutti deve porre sullo stesso piano di giustizia.

La seconda preoccupazione deriva dalla constatazione che molti processi indiziari contengono errori giudiziari dovuti ad una situazione politica di una determinata epoca. Come è noto, dopo il 1931, quando dalla giuria si passò allo scabinato, il magistrato divenne elemento decisivo nella formulazione della sentenza. Come ricordiamo, durante il fascismo la polizia era onnipotente, non vi era l'odierno controllo dell'opinione pubblica, non esisteva alcuna opposizione. La polizia faceva e disfaceva quel che le sembrava giusto o conveniente, poiché, come è noto, essa imbastiva i rapporti tutt'altro che scrupolosamente; e perciò molti errori giudiziari furono dovuti non alla superficialità del magistrato, ma a rapporti di polizia redatti con l'intento di deviare il corso della giustizia, ai particolari fini di coloro che conducevano l'inchiesta di primo grado.

È avvenuto, dunque, che in molti processi indiziari, basati solo sul rapporto della polizia, al quale il magistrato, per la sua *forma mentis*, annette rilevante valore, in mancanza di prove, son venuti fuori errori giudiziari.

Cito un esempio: il 6 settembre 1939 vi fu a Locri il processo a carico di 12 imputati di Cirella. Tutti vennero condannati all'ergastolo per omicidio premeditato. Orbene, a quel processo si pervenne non con la regolare procedura istruttoria, ma mediante sevizie e violenze (come assai spesso avviene), violenze consacrate dalla sentenza, che riconosceva appunto le sevizie avvenute.

Ebbene, questo processo che si è risolto con 12 condanne all'ergastolo per omicidio premeditato, si è scoperto dopo essere stato frutto di errore giudiziario. E da parte di chi? Da parte del magistrato che fungeva da pubblico ministero in quello stesso processo. Questo magistrato, quando se ne è accorto, preoccupato, si è recato a Roma per denunciare il fatto. La sua denuncia non ha avuto esito. Allora si è presentato a me per denunciare questo fatto, autorizzandomi a dichiarare a lei, onorevole ministro, e a chiunque, che egli è pronto a testimoniare e a riconoscere l'errore giudiziario, egli che aveva chiesto 12 condanne all'ergastolo! Una sola condanna è giusta: quella di colui che aveva eseguito materialmente il delitto. Gli altri undici condannati sono innocenti.

Come si sono svolti i fatti? La moglie dell'ucciso, la quale aveva avuto rapporti con

l'uccisore, quando il marito trovavasi al confino (dove questi era stato mandato perché delinquente pericoloso), nel timore di essere uccisa dal marito tradito, ordì con l'amante il delitto in modo che l'uccisione apparisse opera dell'associazione a delinquere del paese. Furono trascinati così nel processo tutti coloro che erano sospettati di appartenenza a tale associazione. Infatti il processo si svolse sotto l'imputazione di delitto di associazione a delinquere con la complicità anche di un brigadiere, anch'esso amante della moglie dell'ucciso, mentre in realtà si trattava di complotto fra l'uccisore e la moglie dell'ucciso, la quale, oggi, è accusata perfino dai figli stessi, che allora erano minorenni, ma che oggi, ricostruendo le scene che precedettero il delitto, hanno denunciato il fatto.

I poveri condannati hanno chiesto continuamente la revisione del processo, ma questa richiesta di revisione è rimasta sempre presso la corte di appello, e non è mai arrivata a Roma. Il grave è però che, pur essendovi un magistrato che riconosce l'errore giudiziario e dichiara di essere pronto a riconoscerlo, esso non viene interrogato o, quanto meno, non viene aperta l'indagine per potere accertare la fondatezza di questo errore giudiziario denunciato — ripeto — dal magistrato medesimo.

Pertanto, mi rivolgo all'onorevole ministro, affinché, quale rappresentante della società nei confronti della massa dei detenuti, operi in modo che questi abbiano verso la giustizia della società rispetto e fiducia.

Quando sappiamo che in carcere vi sono degli innocenti e non provvediamo com'è di giustizia, come possiamo presentarci a loro con una riforma carceraria, così bene illustrata dall'onorevole Amatucci nella sua relazione, per la redenzione del condannato? Come possiamo presentarci alla massa dei detenuti, quando questi sanno che la società rimane sorda all'appello degli innocenti? Come possiamo dire che vogliamo la redenzione del reo, quando è la stessa società che si deve redimere di fronte ai condannati innocenti?

Pertanto, onorevole ministro, noi chiediamo che ella si valga della facoltà concessale dall'articolo 556 del codice di procedura penale, onde chiedere la revisione dei processi in Corte di cassazione, allorché vi siano prove schiaccianti che documentino l'errore giudiziario.

Nel periodo dal 1931 al 1945 gli errori giudiziari sono stati molto numerosi. Il

professor Carnelutti, in un suo pregevole scritto, ha denunziato che vi sono oltre il 25 per cento di condannati innocenti, soprattutto in conseguenza di processi basati su rapporti di polizia, e qualche volta basati perfino su cartellini penali. Ora, se vogliamo essere tranquilli, se vogliamo usare la parola giustizia con piena coscienza, dobbiamo ricorrere, quando è necessario, a quei mezzi che ci consentono di poter revisionare i processi indiziari, perché la ricerca della verità è a fondamento del prestigio dell'autorità giudiziaria.

Mi auguro che il ministro voglia agire in tal senso, in modo da dare alla massa dei detenuti la sensazione che, se vi sono stati e vi sono errori giudiziari, gli organi responsabili si preoccupano, attraverso la ricerca della verità, di rendere giustizia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Convocazione delle Commissioni permanenti per la loro costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni permanenti procederanno domani, mercoledì, alla propria costituzione.

Sono convocate pertanto alle ore 9 le Commissioni dalla I alla VI, e alle ore 10 le Commissioni dalla VII alla XI.

Ai deputati sarà inviato individualmente, entro oggi, l'invito di convocazione con l'indicazione della Commissione di appartenenza.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE *ff.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI